



PESCA

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-10-2011) 22-12-2011, n. 47871

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 9 Febbraio 2010, il Tribunale di Locri, Sezione distaccata di SIDERNO, ha condannato il Sig. F., privo di licenza per la vendita ambulante e privo di autorizzazione alla vendita di novellarne, alla pena di 350,00 Euro di ammenda in relazione al reato L. n. 963 del 1965, ex art. 15, lett. c) e art. 24, comma 1, per avere in data (OMISSIS) abusivamente detenuto a fini di commercio 20 kg. di novellarne di sarda.

Avverso la decisione il Sig. F. ricorre personalmente lamentando:

1. Errata applicazione dell'art. 58 della circolare consiliare P- 27060 del 19 dicembre 2005 in materia di tabelle con conseguente carenza di competenza del giudice onorario che ha trattato materia ambientale;
2. Vizio di motivazione per avere il Tribunale applicato la fattispecie non alla persona che ha proceduto alla pesca del novellarne, bensì a persona che ha svolto attività di vendita e che non è destinataria del divieto e della relativa sanzione, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Sezione Terza Penale, sentenza n. 43235 del 2002).

Motivi della decisione

La Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato.

Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso attinente il difetto di capacità del giudice e la pretesa violazione del principio del giudice naturale ex art. 25 Cost..

Fin dalla sentenza della Sesta Sezione Penale, n.24077 del 2001, PM in proc. Cossu e altri (rv 219536) la giurisprudenza ha affermato il principio che la ripartizione degli affari all'interno dell'organo competente non conforme alle regole tabellari non comporta la carenza di capacità del giudice e non viola il principio costituzionale, a meno che non si sia in presenza di un'assegnazione del processo effettuata "extra ordinem" e difettante di ogni giustificazione.

Nello stesso senso si è espressa, da ultimo, la Seconda Sezione penale con la sentenza n. 6505 del 2011, Puzio (rv 249450). Deve, dunque, considerarsi evidente che l'assegnazione nel presente caso ad un giudice incardinato presso il Tribunale, non rilevando a questo proposito che si tratti di giudice onorario, non integra in alcun caso il vizio lamentato dal ricorrente.



Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che la ormai costante giurisprudenza di legittimità ha dato della fattispecie incriminatrice L. 14 luglio 1965, n. 963, ex art. 15, lett. c) e art. 24 una interpretazione conforme alla disciplina dell'Unione Europea e previsto che la quota di tolleranza del 10% fissata dalla legge italiana sia incompatibile con il Regolamento CE, 17 giugno 1994, n. 1626, che fissa il divieto assoluto di pesca e di commercializzazione del novellarne (per tutte, Terza Sezione Penale, sentenza n. 6872 del 2011, Trinca, rv 249535, che conferma plurime decisioni precedenti).

La disapplicazione della norma interna che prevede una percentuale di tolleranza e la piena applicazione dei principi stabiliti dalla norma sovranazionale impedisce di limitare l'applicazione della fattispecie incriminatrice ai soli soggetti che procedano all'attività di pesca e rende sanzionarle anche la condotta di chi detenga il novellarne per la vendita.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determina in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.